

Entra in vigore il Jobs act: le novità Poletti: «Si apre una nuova fase». Da oggi si potrà iniziare ad assumere con il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, approvata anche la nuova indennità di disoccupazione

«Da oggi si apre una fase nuova per il lavoro in Italia». Il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, commenta così il debutto da oggi del nuovo contratto a tutele crescenti. «Si avvia la costruzione di un nuovo mercato del lavoro più efficiente ed efficace, ed al tempo stesso più equo ed inclusivo», dice Poletti in una nota. «Con il contratto a tutele crescenti, - aggiunge Poletti - certo sotto il profilo della regolamentazione del rapporto di lavoro e conveniente sotto il profilo economico - con la decontribuzione triennale per i nuovi assunti e la deducibilità dal calcolo dell'imponibile Irap della componente lavoro - le imprese non avranno più alibi, e potranno procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, che potrà così diventare, dopo decenni di prevalenza di molteplici tipologie contrattuali precarie, la forma contrattuale ordinaria per i nuovi rapporti di lavoro, con riflessi positivi sulle prospettive di vita dei lavoratori e, di conseguenza, anche su una ripresa dei consumi. A questo si unisce una nuova regolamentazione degli strumenti di sostegno per chi resta senza lavoro, che amplia la platea di chi ne può beneficiare e delinea un intervento di politiche attive che aiutino nella ricerca di una nuova occupazione».

Decreti

I primi due decreti attuativi del Jobs act sono infatti stati pubblicati venerdì in Gazzetta Ufficiale e dal 7 marzo entrano in vigore. Quindi da oggi si potrà iniziare ad assumere con il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. La pubblicazione dà il via libera anche al riordino della normativa sugli ammortizzatori sociali con l'applicazione del nuovo sussidio di disoccupazione (Naspi) che entrerà in funzione da maggio. La tutela si estende quest'anno anche ai collaboratori. Ecco cosa prevede la nuova normativa.

Contratto a tutele crescenti

È il nuovo contratto che prevede un'assunzione a tempo indeterminato. Stabilisce per i nuovi contratti una nuova disciplina dell'articolo 18 per i licenziamenti senza giusta causa, individuali e collettivi. Il diritto al reintegro sul posto del lavoro, infatti, resta solo nei casi di licenziamenti discriminatori e nulli, intimati in forma orale. Per i licenziamenti disciplinari la reintegrazione resta solo per quella in cui sia accertata «l'insussistenza del fatto materiale contestato». Negli altri casi di licenziamenti ingiustificati, viene introdotta un risarcimento legato all'anzianità di servizio. Il risarcimento, in questi casi, sarà pari a 2 mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mesi (da 2 a 6 mensilità per le piccole imprese). È prevista anche una conciliazione facoltativa incentivata con cui l'impresa offre una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad 1 mese per ogni anno di servizio, non inferiore a 2 e sino ad un massimo di 18 mensilità, accogliendo la quale il lavoratore rinuncia alla causa. L'indennizzo monetario è esteso anche ai licenziamenti collettivi nel caso sia violata la legge che li prevede da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità.

Naspi

È il nuovo assegno vale per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015 per tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l'impiego e che hanno cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro, ed almeno 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi. La base retributiva sono gli ultimi 4 anni di impiego, anche non continuativo, rapportati alle settimane contributive e moltiplicati per il coefficiente 4.33. La prestazione dura un numero di settimane

corrispondente alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni di lavoro mentre l'indennità prevede un tetto di 1.300 euro con un decalage del 3% al mese dal 4^a mese in poi. Il lavoratore in Naspi non può rifiutare iniziative riqualificazione professionale pena la perdita dell'indennità. Nel caso però, che scaduta la Naspi il lavoratore non trovi l'impiego viene introdotto, in via sperimentale, per quest'anno, l'Asdi, assegno di disoccupazione che sarà pari al 75% dell'indennità Naspi per un periodo di 6 mesi ed erogato fino ad esaurimento dei 300 milioni del fondo ad hoc.

